

“DECRETO PNRR”: PRINCIPALI NOVITA’

Si esaminano le principali novità introdotte dal D.L. n. 36/2022 c.d. “Decreto PNRR”

Informativa n.	25/2022
Riferimenti normativi	D.L. n. 36 del 30/04/2022 c.d. “Decreto PNRR” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2022 D.L. n. 179/2012 D.L. n. 124/2019



Il D.L. n. 36/2022 (c.d. “Decreto PNRR”), entrato in vigore il 1 maggio 2022, ha introdotto misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Nella presente Informativa vengono esaminate le principali novità introdotte.

Estensione della fattura elettronica

Viene prevista l'estensione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (Sdi).

In particolare, a decorrere dall'**1/07/2022**, saranno **obbligati ad emettere fattura elettronica** anche:

- i soggetti passivi che hanno aderito al “**regime di vantaggio**” (i cosiddetti minimi) di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 Euro;
- i soggetti che adottano il **regime forfetario** di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. n. 190/2014 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno superiori a 25.000,00 Euro;
- le associazioni e gli enti che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/91 e che, nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 Euro.

A decorrere dall'1/01/2024, i soggetti sopra indicati, saranno tenuti all'emissione della fattura elettronica a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi.

I soggetti per i quali l'obbligo di emissione della fattura elettronica decorre dall'1/07/2022 non saranno soggetti all'applicazione della sanzione per tardiva od omessa fatturazione nel terzo trimestre del 2022 (luglio-agosto-settembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti elettronici

Come noto, il D.L. n. 179/2012 ha stabilito, a decorrere dal 30/06/2014, che i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito

A decorrere dal 30/06/2022 (in precedenza era l'1/01/2023) nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronica si applica, nei confronti del soggetto obbligato, la **sanzione amministrativa pari a 30,00 Euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.**

La sanzione è irrogata a prescindere dall'importo della transazione rifiutata.

Trasmissione giornaliera dei dati dei pagamenti elettronici

Il D.L. n. 124/2019 ha introdotto un credito di imposta a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 Euro, per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati (si veda l'Informativa Unistudio n. 53/2020).

Per consentire ai contribuenti di quantificare il credito di imposta gli operatori finanziari devono trasmettere all'esercente, mensilmente e telematicamente, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

Gli operatori finanziari devono inoltre:

1. trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti;
2. trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per controllare la spettanza del credito di imposta.

In relazione agli strumenti di pagamento elettronico, l'obbligo riguardava esclusivamente gli strumenti di pagamento elettronico evoluti e i dispositivi direttamente connessi al registratore telematico (RT).

Il “Decreto PNRR” estende l'obbligo di trasmissione giornaliera dei predetti dati a tutti gli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti.

Cordiali saluti.